

Diritto penale

Scienza dei limiti del potere punitivo

SOMMARIO: Presentazione. – 1. L'oggetto di tutela nell'area del diritto penale dell'economia nel pensiero di Antonio Fiorella. – 2. L'«entità» bene giuridico e la più recente dottrina italiana formatasi in materia. – 3. Diritto penale «onnicomprendivo» e libertà «frammentaria»: il bene giuridico quale «volano» di criminalizzazione. – 4. Sull'estensione «legittima» del diritto penale: un sintetico sguardo storico. – 5. *Segue*: il cd. approccio costituzionalistico ed il suo superamento. Il parametro della «ragionevolezza» e la Corte costituzionale. – 6. La messa in dubbio dell'idea fondante del bene giuridico quale parametro di «meritevolezza» della tutela penalistica. – 7. La «rimodulazione» dei contenuti dell'offesa da parte dell'interprete; la interpretazione «conforme» e «tassativizzante». La tesi di Massimo Vogliotti. – 8. Esame critico delle posizioni di Domenico Pulitanò, Riccardo Borsari, Francesco Palazzo. – 9. La tematica dei beni collettivi nel pensiero di Mario Romano e Giovanni Cocco. – 10. *Segue*: sintetico esame critico: sicurezza collettiva, beni-prestazione e istituzionali. – 11. La norma penale quale strumento di tutela di beni individuali. Reati di pericolo astratto: criticità. – 12. Il carattere storicamente condizionato degli interessi meritevoli di tutela. – 13. Sulla tutela delle funzioni e dei beni cd. strumentali: sintetico esame critico. – 14. Brevi considerazioni conclusive.

Presentazione

Cosa *garantisce* il cittadino dal potere autoritario dello Stato? Cosa *legittima* l'intervento punitivo? È il diritto penale sostanziale, ma anche processuale, «scienza dei limiti del potere punitivo»? Ovvero è «cieco meccanismo servente dell'ordine costituito»?

Oggi, con drastico rovesciamento dei postulati tradizionali il diritto penale tende alla *onnicomprendività* e, come per assurdo, la

frammentarietà assurge a carattere della «libertà». Nel dominio dell'*idea di scopo* il diritto penale diviene criterio di organizzazione della legge penale quale *tecnica di controllo sociale*. La «funzione» dell'apparato penale, nel post-moderno, prende a consistere nella *conservazione* del «sistema sociale», non mira più alla conservazione della società nei soli limiti necessari al *pieno esplicarsi dell'autonomia individuale*.

E in un tale contesto il bene giuridico – “per il monopolio progressivo ed incalzante dello Stato nella sua identificazione” – scade a pura forma, forma nella quale possono essere introdotti “contenuti contingenti determinati arbitrariamente”. Peraltro, un uso degenerare dello strumento interpretativo (anche) nell'individuazione dell'oggetto di tutela mette in opera una “incontenibile spinta” verso l'estensione dell'area della punibilità. Ecco che allora il bene giuridico vede negata la propria, primaria, *funzione critica*.

Senonché, ove si intenda ancora discutere della «scienza dei limiti del potere punitivo» e, dunque, insistere nel tentativo di fissare – nel miglior modo umanamente possibile – «la linea di confine del diritto penale frammentario», anche attualmente non sembra possibile acquisire «nulla di meglio» di quanto offerto dalla teoria del bene giuridico, che invita a ragionare nel senso della sola esistenza di «lacune nella non punibilità».

Per dirla una volta di più con Rousseau, “il Sovrano non può imporre catene inutili alla comunità”, formula questa che materializza un'idea dalla potente «forza critica»: quella *filosofia sociale della libertà* che “l'Illuminismo penale pre-rivoluzionario ha consegnato alla posterità attraverso la funzione critica della legalità penale”.

Il diritto penale è la «negazione di ogni forza», è il garante contro l'uso arbitrario della coercizione, laddove la forza del diritto penale è messa al servizio di un «fine particolare di governo».

Il sistema penale, quale strumento di garanzia per il cittadino e di tutela di beni giuridici personali, deve continuare ad avvertire – ed in modo forte – il richiamo critico alla delimitazione concettuale e normativa.

1. *L'oggetto di tutela nell'area del diritto penale dell'economia nel pensiero di Antonio Fiorella*

In tema di «diritto penale dell'economia» Antonio Fiorella non elude la questione – per vero, fondamentale – della corretta individuazione dell'oggetto dell'offesa quale «parametro del campo di materia»: la “ricognizione delle «entità protette» da considerare quali punti di riferimento cui ricondurre la condotta incriminata e rapportare l'offesa dalla stessa prodotta”.

Non è dubitabile, invero, che (anche) nel diritto penale dell'economia non possa essere scambiato – come spesso avviene per le più diverse ed emozionalmente avvertite ragioni di tutela – “il semplice interesse «amministrativo» ad una corretta gestione dei rapporti economici” con quelle «entità» realmente meritevoli della *extrema* protezione.

Come sempre, e necessariamente, in ambito penalistico, per descrivere l'offesa «costitutiva» del fatto-reato va identificato quel bene «particolare», quella “*entità davvero rilevante e precisamente determinata per la quale la condotta criminosa rappresenta danno o pericolo*”. Dunque, (almeno) nella prospettiva dell'interprete, la puntuale individuazione dell'interesse protetto, per un verso, vale a mettere a fuoco l'offesa *tipica*, componente essenziale del fatto-reato; per l'altro, permette di delimitare l'ambito di applicazione della norma incriminatrice, fissando *selettivamente* le condotte rilevanti nelle sole suscettive di aggredire quell'interesse.

In tale ottica, perché il bene giuridico costituisca “un'entità davvero garantistica per il destinatario” del precetto penale, occorre avere chiaro che esso non può risolversi – come da molti proposto – nella «generica» *ratio* della incriminazione. Il bene giuridico individua, in effetti, il punto di riferimento di quella «specifica» componente di disvalore del fatto-reato costituita dall'offesa quale evento giuridico; la *ratio* dell'incriminazione richiama, invece, ogni altra componente di disvalore (dell'azione, dell'elemento psicologico) come la generica «visione politica» del le-

gislatore e, dunque, implica “la valutazione delle più svariate ragioni culturali, sociali ed economiche che possono stare all’origine di una norma incriminatrice”.

Di qua, il rifiuto dell’idea, «pericolosa», di un diritto penale che operi quale “cieco meccanismo servente dell’ordine costituito”: svalutando, infatti, il ruolo dell’interesse protetto (e la funzione *critica* ad esso affidata) si oscura la stessa questione – l’unica, davvero fondante – della «legittimazione» e, dunque, dei «limiti» del potere punitivo. Ma, al contempo, pure l’esigenza di rimarcare (una volta respinta la collegata idea di affidarsi “alle spesso sfrangiate o imperscrutabili ragioni politiche della norma” che, emarginato il vero e proprio bene giuridico, conducono ad estendere l’area della punibilità) la concorrente funzione *interpretativa* di tale «entità»: innanzitutto, nella prospettiva del carattere (necessariamente) «frammentario» dell’illecito penale, ed anche (e non secondariamente) del rispetto del principio di conoscibilità del precetto da parte del cittadino che sta, primariamente, per “comprensibilità del significato sostanziale dell’illecito, rispetto all’offesa ad un bene degno di questo nome”.

È sulla scorta di simili irrefragabili osservazioni che l’illustre Autore giunge a formulare la seguente conclusione: “Insomma, storicamente ... il rilievo dell’entità «bene giuridico» ha assunto una centralità che a mio avviso non può non confermarsi, con decisivi riflessi benefici nel diritto penale dell’economia, quale garanzia essenziale contro un debordante intervento punitivo”¹.

¹ A. FIORELLA, *L’economia pubblica e privata quale oggetto dell’offesa e parametro del campo di materia*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2017, 455 s.

In argomento v. anche F. GIUNTA, *Il diritto penale dell’economia. Tecniche normative e prova dei fatti*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2017, 544 s., il quale osserva: “Deve innanzitutto segnalarsi che il diritto penale dell’economia va allontanandosi progressivamente dalla logica, tipica delle codificazioni moderne, imperniata sulla tutela dei beni”.

2. *L'«entità» bene giuridico e la più recente dottrina italiana formatasi in materia*

Ora, è notorio che non v'è cultore degli studi penalistici che non affronti il tema del bene giuridico allorché, posto di fronte al modello legale, vada criticamente alla ricerca del contenuto offensivo tipico di quel singolo fatto-reato e intenda coglierne la «chiave di lettura» al fine di fissare in via interpretativa il corretto ambito di applicazione della norma.

Solo nominalmente, tuttavia. A non voler considerare la giurisprudenza che tramite un uso degenerare dello strumento interpretativo – per dirla con Antonio Fiorella – mette in opera una “incontenibile spinta verso l'estensione dell'area della punibilità”, parte sempre più numerosa e prestigiosa della dottrina italiana, allorché affronta in un'ottica teorico-generale il tema in discorso, viene, in sostanza, a negare rilevanza alla (ovvero la stessa praticabilità della) individuazione della «entità» bene giuridico.

Così Mario Romano, pur condividendo la posizione di Claus Roxin in ordine ai «compiti» del diritto penale (la tutela della persona nella società) ed ai «limiti» del potere punitivo (gli spazi di libertà del singolo ed il rapporto autorità-individuo), dubita che nel bene giuridico possa essere ravvisato lo «strumento idoneo» per raggiungere quella finalità e, al contempo, per tracciare simile delimitazione. “Il concetto stesso di bene giuridico – si osserva in tal senso – è almeno in parte oscuro”² e – si soggiunge – “i beni

²M. ROMANO, *La legittimazione delle norme penali: ancora su limiti e validità della teoria del bene giuridico*, in *Criminalia*, 2011, 36: “La realtà è che quante volte ci si allontana da pochi beni individuali fundamentalissimi quali la vita, l'incolumità personale, la libertà, il patrimonio, si è costretti a collocare accanto a essi anche non ben precisati «obiettivi di scopo», o «unità di valori», o coaguli di interessi riguardanti l'intera collettività: beni finali e beni strumentali, beni reali e funzioni di organi dello Stato per garantirli il meglio possibile. Non si può fare a meno, cioè, di considerare beni giuridici anche valori diversi e svariati, riguardanti l'ordinato svolgimento della vita sociale: lo Stato e le sue istitu-

giuridici non sono una prerogativa del diritto penale”³; peraltro, in ragione della «erraticità» di essi – per essere storicamente condizionati – una loro funzione critica rispetto alle scelte di incriminazione non sarebbe neppure teorizzabile⁴.

“È pretesa eccessiva – si rileva in tal senso – far dipendere la legittimazione di una norma penale dalla speciale «qualità» di questo o di quel bene giuridico, ma ai beni è senza dubbio affidata ... una rilevante *funzione critica di orientamento di politica criminale* ... convenzionalmente, i beni possono definirsi «unità funzionali di valore» che si aggregano dal libero pluralismo di idee nella società, nel quale si scontrano e si ricompongono gli interessi dei singoli e delle formazioni sociali ... In questo processo di identificazione dei beni il diritto penale non è di per sé speciale rispetto agli altri rami dell’ordinamento, perché anche questi ultimi – come si è detto – si propongono la difesa di beni: *il qualcosa*

zioni, la salute collettiva, la fede pubblica, l’amministrazione della giustizia, la sicurezza alimentare, la disciplina della circolazione stradale, la regolamentazione dei mercati finanziari, ecc.). Tutti beni importanti, ma che non sembrano delimitabili *a priori*. E non essendo possibile *ex ante* la loro delimitazione, si cerca di comprimerne il rilievo mediante ulteriori qualificazioni che, come la concreta “tangibilità”, o “afferrabilità”, possono dirsi validi soltanto al fine di una desiderabile restrizione di massima”.

³M. ROMANO, *op. cit.*, 37: “I beni giuridici non sono una prerogativa del diritto penale. Anche quelli tutelati da altri rami dell’ordinamento sono beni giuridici: lo sono ad es. la correttezza dei rapporti tra privati di cui si occupa il diritto civile, la funzionalità dell’agire degli organi pubblici oggetto del diritto amministrativo, quale dovrebbe essere la differente, speciale qualità dei beni giuridici che soli legittimerebbero l’intervento penale?”.

⁴M. ROMANO, *op. cit.*, 39 s.: “Riconoscere che i beni giuridici sono storicamente condizionati equivale ad ammettere che essi nascono e muoiono a seconda delle rappresentazioni culturali e/o delle intese sui valori che emergono nella società nei diversi periodi. Roxin giustamente insiste su tale mutevolezza (*Wandelbarkeit*) del concetto di bene giuridico. La esemplifica con il caso di atti esibizionistici, che oggi sono legittimamente reato in quanto suscitano nelle donne il timore di essere vittime di un’aggressione sessuale, ma che in futuro, se apparissero soltanto come il sintomo innocuo di un disturbo psichico, potrebbero non esserlo più; oppure con il caso del materiale pornografico, la cui circolazione tra adulti è oggi essenzialmente non punita, ma che potrebbe esserlo un giorno se si constatasse che il consumo di pornografia o di alcune sue forme porta ad un considerevole aumento di delitti sessuali”.

in più che legittima la pena è da trovare al di fuori del bene stesso"⁵.

«Politica dei beni giuridici» – conclude in tale ottica l'Autore – va intesa “non nel senso che per la legittimità costituzionale della norma penale debba trovarsi alla sua base un bene giuridico di speciale «qualità», bensì nel senso che la condotta vietata deve recare una «*plausibile dannosità*» per l'uomo o per la società ... la Corte costituzionale, organo non elettivo e come tale politicamente non responsabile, non potrà dichiarare illegittima una norma per l'inadeguatezza di un bene ritenuto meritevole e bisognoso di tutela penale da parte del legislatore se non quando la norma, ad onta dei propositi di chi l'abbia introdotta, non protegga in realtà alcunché”⁶.

Francesco Palazzo, dal canto suo, ha inteso di recente rilevare che “il paradigma razional-utilitaristico del diritto penale [retto dai pilastri dei principi di laicità, legalità e tutela dei beni giuridici] continui certamente ad essere affermato *in the books* ma riveli nella realtà effettuale della legislazione e del senso comune (e talvolta anche dell'esperienza giurisprudenziale), insomma, *in action*, i segni di qualche cedimento a un paradigma ideocratico”: l'idea delle insufficienze, se non sostanziale *inutilità* della pena a fini di contenimento della criminalità; il cd. sentimentalismo sociale, principio ideocratico che si scontra col principio laico dell'utilità razionale; le istanze di giustizia, se non malcelata vendetta; la riscoperta della vittima; il sentimento di insicurezza indotto dalla cd. società del rischio; la sensibilità a fatti privi di obiettiva dannosità sociale; il diffuso bisogno di moralità nella sfera pubblica come in quella economica.

E, in particolare, l'illustre Autore nel descrivere la progressiva, in epoca post-moderna, “liquefazione”, “de-mitizzazione” dei dogmi rileva, fra l'altro, che “il bene giuridico si rivela per quello che è: non solo uno strumento buono a tutto fare nella direzione espansiva del diritto penale, ma anche un *arnese concettualmente ambiguo* nel suo disfarsi in una miriade di beni «intermedi» o «strumentali» e *comunque incapace di resistere alla fortissima tendenza all'anticipazione della tutela* attraverso il pericolo astratto o presunto e

⁵M. ROMANO, *op. cit.*, 43 [corsivo di chi scrive].

⁶M. ROMANO, *op. cit.*, 44 s. [corsivo di chi scrive].

neppure alla proliferazione di illeciti di scopo o formali”⁷.

In una prospettiva parzialmente diversa v'è chi segnala la «scomparsa» della dimensione critica del bene giuridico, “smarritasi negli infiniti rivoli che l'interprete di turno ritiene di rinvenire e valorizzare”, e la “paradossale sopravvivenza unicamente della valenza interpretativa del bene giuridico”. Si afferma, invero, che “l'interrogativo destato dalla disgregazione e dall'erosione delle consolidate categorie giuridico-penalistiche e, prima ancora, sociali, culturali e politiche, si rivolge ora non tanto al legislatore in vista della enucleazione di eventuali «vincoli materiali» alla sua potestà normativa, quanto principalmente all'interprete, specialmente al formante giurisprudenziale e alla sua attività di individuazione dei beni meritevoli di tutela, vero e proprio dovere essere *a priori* della norma penale”. E si rileva al riguardo che “l'individuazione del bene giuridico, nella misura in cui consiste in una operazione ermeneutica, è oggi in larga misura affidata al giudice e alla sua creatività; conseguentemente, pure questa «porzione» di interpretazione creativa dovrà venire sottoposta al controllo razionale logico e giuridico cui è soggetto ogni aspetto dell'ermeneutica e dovrà rinvenire adeguata esplicazione nella parte motiva della pronuncia. Quel che non dovrebbe essere più consentito e dovrebbe trovare adeguata stigmatizzazione alfine in sede di Cassazione è che ci si possa accontentare o di vuote formule tralatticie o di un soggettivismo sfrenato e strumentale nella individuazione del bene”. In particolare, nei casi in cui l'interprete intenda proporre la individuazione di un «nuovo» bene giuridico dovrà offrire “un adeguato supporto motivazionale che faccia riferimento a fonti normative nazionali, internazionali e sovranazionali piuttosto che a orientamenti giurisprudenziali ... a opinioni dottrinarie e così via”⁸.

⁷F. PALAZZO-F. VIGANÒ, *Diritto penale, Una conversazione*, Bologna, 2018, 129 s. [corsivi di chi scrive]. A conclusioni non dissimili perviene G. FIANDACA, *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, Torino, 2014. In argomento v. anche G. FRANCOLINI, *Abbandonare il bene giuridico? Una prospettiva procedurale per la legittimazione del diritto penale*, Torino, 2014.

⁸R. BORSARI, *Lo smarrimento della valenza selettiva del bene giuridico, Epifanie di una crisi*, in *Diritto penale, creatività e co-disciplinarietà. Banchi di prova dell'esperienza giudiziale*, Padova, 2013, 68 s.

Diversa, ma non negli esiti, la posizione da tempo assunta in materia da Domenico Pulitanò. In tema di oggetto di tutela si tratteggia un diverso «rapporto» tra interprete e soluzioni (*rectius*, scelte di politica criminale) adottate in ambito legislativo. Così come si pretende – e da parte di molti – che il giurista in sede di interpretazione-applicazione della norma concorra alla creazione di essa, alla definizione del modello legale, si viene qui a riconoscere che egli, anche in tema di contenuti dell’offesa, possa «trascendere» *criticamente e razionalmente* il quadro normativo che, in qualche modo, fissa e descrive, avendolo selezionato, un determinato bene giuridico. In sostanza, una funzione critica – una volta di più – «nelle mani» dell’interprete.

Di beni giuridici quali oggetti di tutela penale – si sostiene in tal senso – “si può discutere (e di fatto la scienza giuridica discute) da angoli visuali diversi”. L’approccio più comune fra gli interpreti muove dal dato normativo; un percorso argomentativo che va “per così dire a ritroso dalle soluzioni normative al problema di tutela cui esse hanno inteso dare risposta”. Ed in tal modo si viene ad individuare un bene giuridico che assume consistenza e caratteri “all’interno del sistema di tutela, assunto come dato di partenza”. È possibile, tuttavia, procedere percorrendo un diverso, opposto, tracciato; muovere, cioè, dal «problema di tutela» per pervenire alla «soluzione» offerta ad esso dal legislatore penale: “il problema – si afferma, infatti – ha a che fare con esigenze di protezione di beni o interessi preesistenti e indipendenti dal diritto penale”. Ora, si osserva, “alla diversità di approccio corrispondono concetti diversi di bene giuridico. Partendo da un dato assetto normativo, possono essere elaborate concezioni del bene giuridico immanenti al sistema; partendo dai problemi, si apre la possibilità di proporre anche concezioni trascendenti il sistema del diritto positivo, elaborando teorie degli oggetti di tutela che intendano adempiere ad una funzione «critica», di controllo delle scelte legislative”⁹.

⁹D. PULITANÒ, *Il laboratorio del giurista: una discussione su strumenti e scopi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, 128, il quale soggiunge (129): «Non solo nella storia delle teorie del bene giuridico, ma anche nel concreto argomentare della scienza giuridica, si intrecciano entrambi gli approcci (dal problema di tutela alle soluzioni normative, o viceversa dalle soluzioni al bene giuridico) e vengono

Muovendo, appunto, dal rilievo – pur corretto – che il legislatore non crea gli interessi cui appresta tutela, ma li seleziona nell'ambito di un «insieme» pre-esistente¹⁰, si osserva, nondimeno, che la legge può sì approntare la sanzione penale per l'offesa a beni universalmente riconosciuti, ma al contempo può offrire soluzione autoritativa a situazioni ancora «aperte» a livello socio-culturale; dunque, si assume, “un discorso coerente su «beni giuridici» non può non tenere conto della distinzione concettuale e normativa fra l'oggetto della tutela e la valutazione giuridica di tale oggetto. Deve saper parlare dell'oggetto della tutela quale «interesse di fatto», indipendente dalla sua tutela legale, e saper esaminare sul piano fattuale se e come avvenga l'incontro (eventuale) fra il problema di tutela e le scelte del diritto positivo”. Potrà, dunque, rivelarsi utile sul piano interpretativo – per individuare il reale contenuto offensivo del fatto-reato tipizzato – il riferimento alla rubrica, alla classe, esprimenti l'ideologia del legislatore; ma il giurista “potrà anche trovarsi nella necessità di guardare oltre le etichette”. Si riconosce, per vero, che dovrebbero risultare precluse interpretazioni che «superino» la tutela del bene (così come) accreditato dal legislatore; ma – si avverte al contempo – non sempre le «etichette» codicistiche riescono ad esprimere in modo adeguato lo scopo ultimo delle concrete scelte normative: in tal caso “l'interpretazione razionale può legittimamente fare perno su altre e più sostanziali ragioni”¹¹.

fatti giocare concetti diversi, in un vario combinarsi della funzione intrasistemica e di funzioni «critiche» in qualche misura trascendenti il sistema. Termini identici vengono, in concreto, adoperati con accezioni differenti, e su di essi vengono costruite «teorie dei beni giuridici» che parlano di cose diverse. Dietro apparenti contrapposizioni, spesso vi sono differenti linguaggi e modelli concettuali».

¹⁰Soggiunge al riguardo D. PULITANÒ, *op. cit.*, 133: “Vero è che, nel plasmare lo stesso contesto sociale, un ruolo determinante spetta alle istituzioni del diritto. Rispetto alla singola norma penale, tuttavia, l'intero assetto istituzionale e legale dei rapporti sociali viene in considerazione come dato oggettivo, come fatto sociale, indipendente dalle tecniche adottate od adottabili per la sua (eventuale) tutela coattiva. Il diritto «crea» figure di reato, in tal modo proteggendo l'assetto di rapporti (sociali e giuridici) che l'ordinamento giuridico concorre a costituire, e che costituisce la *premessa del problema penale*”.

¹¹Così D. PULITANÒ, *op. cit.*, 134, il quale precisa: “L'interesse offeso da un

E per tale via si giunge ad affermare conclusivamente che “se gli interessi che possono costituire un problema di tutela sono indipendenti dalle scelte del legislatore, anche la scienza giuridica, nel rilevare e discutere «interessi» è indipendente dal legislatore. Il vincolo alla legge concerne il contenuto normativo delle scelte di tutela, e soltanto esso. Nella ricostruzione di dati di fatto, come gli interessi in gioco in situazioni tipizzate o tipizzabili dalla legge, la scienza giuridica non è soggetta a vincoli normativi, sì invece a vincoli di realtà. Sotto questo profilo, ha la medesima autonomia intellettuale e i medesimi vincoli di qualsiasi impresa conoscitiva che aspiri alla dignità di scienza”¹².

All'interprete (sia pure illuminato), dunque, non solo sarebbe riconosciuta la facoltà di concorrere alla «creazione», alla definizione del modello legale, ma altresì quella di fissare – sempre su base razionale (in realtà, valoritativa) – la reale dimensione offensiva del reato. Con il che – è lecito rilevare sin d'ora – il lungo processo di erosione del principio di riserva assoluta di legge giunge al suo traguardo finale: non soltanto al legislatore sarebbe sconosciuta la funzione di dare forma «definitiva» al tipo legale, ma all'interprete verrebbe altresì rimessa la determinazione del «reale» contenuto offensivo del fatto. Le scelte di politica criminale non spettano più al potere legislativo, ma – in effetti – ad un diffuso, quanto indistinto, contropotere.

dato tipo di fatto dipende dal contenuto della fattispecie; la classificazione legislativa (l'etichetta ideologica) può essere un dato rilevante sul piano ermeneutico, ma ciò che è in ultima analisi decisivo è l'impatto del reato, così come tipizzato dal legislatore, su questo o quest'altro interesse”.

¹² Cfr. in tal senso D. PULITANÒ, *op. cit.*, 136.